



Al Ministro dello Sviluppo Economico

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a, "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita";

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto 5 marzo 2018 che definisce l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al Capo II –



Procedura negoziale, articolate per aree territoriali, secondo quanto indicato nell'allegato n. 3 allo stesso decreto, come segue:

- euro 160.559.400,00 per le Regioni meno sviluppate, di cui euro 63.519.800,00 per il settore applicativo "Fabbrica intelligente", euro 63.519.800,00 per il settore applicativo "Agrifood" e euro 33.519.800,00 per il settore applicativo "Scienze della vita";
- euro 60.000.000,00 per le Regioni in transizione, di cui euro 20.000.000,00 per il settore applicativo "Fabbrica intelligente", euro 20.000.000,00 per il settore applicativo "Agrifood" e euro 20.000.000,00 per il settore applicativo "Scienze della vita";
- euro 175.119.000,00 per le Regioni più sviluppate, di cui euro 58.047.600,00 per il settore applicativo "Fabbrica intelligente", euro 58.047.600,00 per il settore applicativo "Agrifood" e euro 59.023.800,00 per il settore applicativo "Scienze della vita";

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 attraverso la procedura negoziale prevista per gli "Accordi per l'innovazione";

Visto l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto direttoriale 27 settembre 2018, che prevede, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo, la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, eventualmente integrato dal finanziamento agevolato, per un importo definito nell'ambito della fase negoziale di cui all'articolo 8 dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018;

Visto, inoltre, l'articolo 6, comma 2, del citato decreto direttoriale 27 settembre 2018, che prevede che le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate cofinanziano l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione, fermo restando quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo 6, le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 3, del più volte citato decreto direttoriale 27 settembre 2018, che fissa il termine per la presentazione delle proposte progettuali a valere sulla procedura di cui al Capo II del decreto ministeriale 5 marzo 2018, a partire dal 27 novembre 2018;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 dicembre 2018, n. 285, che comunica l'esaurimento delle risorse finanziarie e dispone, a partire dal 28 novembre 2018, la sospensione dei termini di presentazione delle proposte progettuali per i seguenti territori e settori applicativi:

- nei territori delle Regioni più sviluppate, settori applicativi "Agrifood", "Fabbrica intelligente" e "Scienze della vita";
- nei territori delle Regioni meno sviluppate, settori applicativi "Fabbrica intelligente" e "Scienze della vita";



Considerato che, sulla base dei dati messi a disposizione dal Soggetto gestore, risultano complessivamente pervenute, nei predetti termini di apertura per la presentazione delle proposte progettuali, n. 150 iniziative alle quali, nell'ambito dei predetti territori e settori applicativi, corrisponde un fabbisogno finanziario superiore alle risorse messe a disposizione dal predetto decreto ministeriale 5 marzo 2018 – Capo II;

Considerato, in particolare, che nell'ambito dei territori delle Regioni più sviluppate sono state presentate proposte progettuali per un ammontare complessivo di agevolazioni richieste pari a circa 553 milioni di euro, di cui circa 137 milioni di euro per il settore applicativo “Agrifood”, 280 milioni di euro per il settore applicativo “Fabbrica intelligente” e 136 milioni di euro per il settore applicativo “Scienze della vita”;

Considerato, altresì, che, nell'ambito dei territori delle Regioni meno sviluppate, sono state presentate proposte progettuali, per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”, per un ammontare complessivo di agevolazioni richieste pari a circa 86,6 milioni di euro e, per il settore applicativo “Scienze della vita”, per un ammontare complessivo di agevolazioni richieste pari a circa 102 milioni di euro;

Considerato che, sulla base dei predetti dati, oltre le risorse già stanziare dal decreto 5 marzo 2018 per i tre settori applicativi nelle Regioni più sviluppate, pari a euro 175.119.000,00, e per i settori applicativi “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” nelle Regioni meno sviluppate, pari a euro 97.039.600,00, risulterebbero necessarie ulteriori risorse finanziarie pari complessivamente a 469 milioni di euro per garantire il sostegno di tutte le iniziative presentate a valere sui predetti settori applicativi nei territori delle Regioni più sviluppate e delle Regioni meno sviluppate;

Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente dell'intervento agevolativo e, nel contempo, di assicurare la più ampia copertura finanziaria delle proposte progettuali presentate a valere sulla procedura negoziale di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018;

Ritenuto, pertanto, necessario fornire indicazioni sui limiti e sui criteri da seguire, nell'ambito della fase di negoziazione di cui all'articolo 8 del citato decreto direttoriale 27 settembre 2018, per la determinazione delle agevolazioni concedibili a valere sulle risorse di cui al Capo II del predetto decreto 5 marzo 2018, stabilendo che le agevolazioni possono essere concesse nei limiti massimi del 50 per cento delle spese di ricerca industriale e del 25 per cento delle spese di sviluppo sperimentale e che l'eventuale finanziamento agevolato, qualora richiesto, può essere riconosciuto esclusivamente alle imprese di piccola e media dimensione;

Ritenuto, inoltre, di fornire indicazioni in merito alla concessione delle maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, al fine di assicurare che le stesse, qualora richieste, siano concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 6, comma 2, del predetto decreto direttoriale 27 settembre 2018;

Considerato che in relazione alle proposte progettuali presentate a valere sull'intervento agevolativo “Accordi per l'innovazione” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n.



192, l'incidenza delle valutazioni di natura tecnica con esito negativo ammonta a circa il 17 per cento del totale delle iniziative complessivamente valutate;

Considerato che, per sostenere gli interventi di ricerca e sviluppo riguardanti le Regioni più sviluppate, tenuto conto di una percentuale di valutazioni negative in linea con quella riscontrata per il predetto intervento agevolativo di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017, nonché delle predette indicazioni in merito alle agevolazioni concedibili in esito alla fase negoziale, risultano necessarie ulteriori risorse finanziarie pari a euro 150.000.000,00;

Considerato che, con riferimento al fabbisogno finanziario evidenziato dalle proposte progettuali presentate nelle Regioni meno sviluppate, tenuto conto di una percentuale di valutazioni negative in linea con quella riscontrata per il predetto intervento agevolativo di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017, nonché delle predette indicazioni in merito alle agevolazioni concedibili in esito alla fase negoziale, risultano necessarie ulteriori risorse finanziarie pari a euro 23.000.000,00 per il settore applicativo "Scienze della vita", mentre per il settore applicativo "Fabbrica intelligente" le proposte progettuali trovano già copertura finanziaria;

Considerato che, a valere sugli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, si registrano risorse finanziarie non impegnate per un ammontare complessivo pari a euro 124.000.000,00, di cui:

- euro 55.100.000,00 a valere sulle risorse rese disponibili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020»";
- euro 23.900.000,00 a valere sulle risorse rese disponibili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile»";
- euro 45.000.000,00 a valere sulle risorse rese disponibili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana";

Tenuto conto, inoltre, della disponibilità nella contabilità speciale n. 1201 di risorse del Fondo per la crescita sostenibile, al netto degli impegni già assunti, utili ad assicurare un'ulteriore copertura finanziaria dell'intervento nella misura di euro 26.000.000,00;

Ritenuto opportuno integrare la dotazione finanziaria definita con il più volte citato decreto ministeriale 5 marzo 2018 – Capo II per un importo pari a euro 150.000.000,00 per la prosecuzione degli interventi da realizzare nei territori delle Regioni più sviluppate;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile, in aggiunta alle predette risorse non impegnate già disponibili, pari a euro 124.000.000,00, ulteriori euro 26.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo destinabili a nuovi interventi;



Considerato, altresì, che, per gli interventi riguardanti il settore applicativo “Agrifood” nelle Regioni meno sviluppate, tenuto conto delle riduzioni di spesa sopra descritte e delle predette indicazioni in merito alle agevolazioni concedibili in esito alla predetta fase negoziale, le risorse disponibili risultano pari a euro 55.000.000,00;

Considerata, inoltre, l’esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR e, nel contempo, di assicurare una maggiore incisività dell’intervento agevolativo di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018 sullo sviluppo tecnologico delle imprese nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”;

Ritenuto, pertanto, di trasferire una quota pari a euro 23.000.000,00 delle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto 5 marzo 2018 destinate alle Regioni meno sviluppate, dal settore applicativo “Agrifood” al settore applicativo “Scienze della vita”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

DECRETA:

Art. 1.

Incremento delle risorse finanziarie previste dal Capo I del decreto ministeriale 5 marzo 2018

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 7, comma 1, Capo I, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, richiamato nelle premesse, destinate all’attuazione dell’intervento agevolativo di cui al Capo II – Procedura negoziale del medesimo decreto, sono incrementate di euro 150.000.000,00 (*centocinquantomilioni/00*), utilizzando le seguenti risorse disponibili:

a) euro 124.000.000,00 (*centoventiquattromilioni/00*) a valere sulle risorse non impegnate previste dagli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, di cui:

1) euro 55.100.000,00 (*cinquantacinquemilioneicentomila/00*) a valere sulle risorse previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020»”;

2) euro 23.900.000,00 (*ventitremilioneinovecentomila/00*) a valere sulle risorse previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’«industria sostenibile»”;

3) euro 45.000.000,00 (*quarantacinquemilioni/00*) a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana”;



b) euro 26.000.000,00 (*ventiseimilioni/00*) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili nella contabilità speciale n. 1201.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate da eventuali ulteriori risorse finanziarie di regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche interessate definite nei singoli Accordi per l'innovazione.

3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto ministeriale 5 marzo 2018, pari a euro 23.000.000,00 (*ventitremilioni/00*), destinata al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo nelle Regioni meno sviluppate, è trasferita dal settore applicativo "Agrifood" al settore applicativo "Scienze della vita".

4. La tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 è sostituita con la seguente:

	Fabbrica intelligente	Agrifood	Scienze della vita	Totale
Totale Regioni meno sviluppate				287.599.000,00
<i>di cui con procedura di cui al Capo II</i>	<i>63.519.800,00</i>	<i>40.519.800,00</i>	<i>56.519.800,00</i>	<i>160.559.400,00 (1)</i>
<i>di cui con procedura di cui al Capo III</i>	<i>63.519.800,00</i>	<i>63.519.800,00</i>	- -	<i>127.039.600,00 (2)</i>
Totale Regioni in transizione				100.000.000,00
<i>di cui con procedura di cui al Capo II</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>60.000.000,00 (3)</i>
<i>di cui con procedura di cui al Capo III</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	- -	<i>40.000.000,00 (2)</i>
Regioni più sviluppate				325.119.000,00
<i>di cui con procedura di cui al Capo II</i>	<i>161.047.600,00</i>	<i>80.047.600,00</i>	<i>84.023.800,00</i>	<i>325.119.000,00 (4)</i>
<i>di cui con procedura di cui al Capo III</i>	- -	- -	- -	- -
Totale complessivo	328.087.200,00	224.087.200,00	160.543.600,00	712.718.000,00
<i>(1) risorse a valere sul FCS per € 20.000.000,00 e sul PON IC per € 140.559.400,00</i>				
<i>(2) risorse interamente a valere sul PON IC</i>				
<i>(3) risorse a valere sul FCS per € 22.600.000,00 e sul PON IC per € 37.400.000,00</i>				
<i>(4) risorse a valere sul FCS per € 230.000.000,00 e sul PON IC per € 95.119.000,00</i>				

Art. 2.

Modalità di concessione delle agevolazioni

1. Nell'ambito della fase di negoziazione di cui all'articolo 8 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, le agevolazioni concedibili a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione sono determinate nel rispetto dei seguenti criteri e limiti massimi:

a) fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 8, del decreto direttoriale 27 settembre 2018, il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al cinquanta per cento dei costi di ricerca industriale e al venticinque per cento dei costi di sviluppo sperimentale, tenuto conto dell'apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, dalle province



autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l'Accordo per l'innovazione ai sensi all'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018;

b) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti di piccola o media dimensione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca;

c) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018.

2. Per le finalità di cui al presente decreto e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'articolo 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo. Per le medesime finalità le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, già attribuite alla predetta sezione del Fondo, sono anch'esse trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo stesso.

3. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 che, a seguito della conclusione delle attività istruttorie delle proposte progettuali presentate a valere sul decreto ministeriale 5 marzo 2018 – Capo II, risultino non utilizzate per la concessione delle relative agevolazioni rientrano nelle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2019

IL MINISTRO
Firmato Di Maio